

# Ordinanza relativa ai brevetti d'invenzione (Ordinanza sui brevetti, OBI)

## Modifica del 31 marzo 1999

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 19 ottobre 1977<sup>1</sup> relativa ai brevetti d'invenzione è modificata come segue:

*Art. 4a*            Comunicazione elettronica

<sup>1</sup> L'Istituto può autorizzare la comunicazione elettronica.

<sup>2</sup> Determina le modalità tecniche e le pubblica in modo adeguato.

*Art. 6*            Recapito impossibile di una comunicazione

Se il recapito di una decisione ufficiale al richiedente, al titolare o al mandatario non è possibile, la decisione è pubblicata nel Foglio svizzero dei brevetti, disegni e marchi.

*Art. 14 lett. h-k*

È escluso il proseguimento della procedura (art. 46a della legge) se si tratta:

- h. del termine per la comunicazione dell'oggetto del pagamento (art. 5 cpv. 2 del regolamento del 28 aprile 1997<sup>2</sup> sulle tasse dell'Istituto federale della proprietà intellettuale; RT-IPI);
- i. del termine per la copertura dell'importo mancante nell'ambito di un conto corrente (art. 7 cpv. 3 RT-IPI);
- k. *abrogata*

*Art. 17*            Ordinamento delle tasse

L'importo delle tasse previste nella legge e nella presente ordinanza nonché le modalità di pagamento sono stabilite nel RT-IPI<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> RS 232.141  
<sup>2</sup> RS 232.148  
<sup>3</sup> RS 232.148

*Art. 23 Forma*

La richiesta deve essere presentata tramite un modulo autorizzato dall'Istituto.

*Art. 25 cpv. 3 primo periodo*

<sup>3</sup> Essi devono prestarsi a una riproduzione diretta nonché elettronica, in particolare mediante scansione. ...

*Art. 28 cpv. 2 e 4 primo periodo*

<sup>2</sup> I disegni devono essere eseguiti a linee e tratti indelebili, di larghezza uniforme e con bordi ben delimitati, senza colori né tinteggiature; devono poter essere stampati così come sono e prestarsi alla riproduzione elettronica.

<sup>4</sup> La scala dei disegni e la loro esecuzione grafica devono essere tali che la riproduzione fotografica o elettronica permetta di distinguere senza sforzo tutti i dettagli. ...

*Art. 32 cpv. 5*

<sup>5</sup> Qualsiasi figura scelta deve prestarsi a una riproduzione fotografica o elettronica che permetta di riconoscere tutti i dettagli anche in caso di riduzione.

*Art. 58 cpv. 1*

*Concerne soltanto il testo tedesco*

*Art. 65 Titolo*

*Concerne soltanto il testo tedesco*

*Art. 89 cpv. 3*

<sup>3</sup> L'inserto può essere tenuto sotto forma elettronica.

*Art. 92 cpv. 2*

<sup>2</sup> I documenti possono essere conservati sotto forma elettronica.

*Art. 93 cpv. 3*

<sup>3</sup> Il registro dei brevetti può essere tenuto sotto forma elettronica.

*Art. 95 titolo e cpv. 3*

Consultazione. Estratti del registro. Procedura elettronica di richiamo

<sup>3</sup> L'Istituto può rendere accessibili i suoi dati a terzi dietro pagamento per mezzo di una procedura elettronica di richiamo.

*Art. 108*      Organo di pubblicazione

<sup>1</sup> Le pubblicazioni prescritte dalla legge e dalla presente ordinanza nonché altre pubblicazioni di interesse generale sono effettuate nel Foglio svizzero dei brevetti, disegni e marchi.

<sup>2</sup> Le pubblicazioni possono essere effettuate anche sotto forma elettronica.

<sup>3</sup> La versione elettronica fa tuttavia fede soltanto se i dati sono pubblicati esclusivamente sotto forma elettronica.

*Art. 110**Abrogato**Art. 118a*      Tasse annuali

Per il brevetto europeo deve essere pagata anticipatamente una tassa annuale all'Istituto, la prima volta per l'anno che segue quello in cui il rilascio del brevetto europeo è menzionato nel Bollettino europeo dei brevetti, ma al più presto dall'inizio del quinto anno che segue il deposito della domanda.

*Art. 120*      Deposito della domanda internazionale

<sup>1</sup> La domanda internazionale depositata presso l'Istituto deve essere redatta in lingua tedesca, francese o inglese.

<sup>2</sup> L'Istituto corrisponde con il richiedente in tedesco o francese.

*Titolo prima dell'art. 125a***Capitolo 4: L'Istituto in quanto ufficio designato***Art. 126 cpv. 1 e 2*

<sup>1</sup> Una ricerca di tipo internazionale ai sensi dell'articolo 15 capoverso 5 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970<sup>4</sup> può essere chiesta per una prima domanda di brevetto svizzero.

<sup>2</sup> La richiesta deve essere inoltrata all'Istituto entro sei mesi a decorrere dalla data di deposito. Nel contempo deve essere pagata la tassa di ricerca internazionale. L'ammontare della tassa è fissato dall'amministrazione incaricata della ricerca internazionale, competente per la Svizzera, a meno che il RT-IPI<sup>5</sup> non disponga diversamente.

<sup>4</sup> RS 0.232.141.1

<sup>5</sup> RS 232.148

*Titolo prima dell'art. 127a*

## **Titolo decimo: Certificati protettivi complementari per medicinali e prodotti fitosanitari**

### **Capitolo 1: Campo d'applicazione**

*Art. 127a cpv. 1*

<sup>1</sup> Il presente titolo vale per certificati protettivi complementari per medicinali e prodotti fitosanitari.

*Art. 127b cpv. 1 lett. b n. 2*

<sup>1</sup> La domanda deve contenere:

- b. una copia della prima autorizzazione ufficiale per l'immissione in commercio in Svizzera, unitamente a;
2. una copia dell'informazine relativa al medicinale o delle istruzioni per l'uso concernenti il prodotto fitosanitario, approvata dall'autorità competente.

*Art. 127f cpv. 1*

<sup>1</sup> L'istituto esamina se sono soddisfatte le condizioni per il rilascio del certificato (art. 140b e 140c cpv. 2 e 3 della legge).

## II

L'ordinanza del 23 dicembre 1992<sup>6</sup> sulla protezione dei marchi è modificata come segue:

*Art. 7a cpv. 2*

<sup>2</sup> Determina le modalità tecniche e le pubblica in modo adeguato.

*Art. 43 cpv. 2 e 3*

<sup>2</sup> Le pubblicazioni possono essere effettuate anche sotto forma elettronica.

<sup>3</sup> La versione elettronica fa tuttavia fede soltanto se i dati sono pubblicati esclusivamente sotto forma elettronica.

<sup>6</sup> RS 232.111

III

La presente modifica entra in vigore il 1° maggio 1999.

31 marzo 1999

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss

Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin